



# COMUNE DI POGGIO BUSTONE

DECORATO AL VALOR MILITARE  
PROVINCIA DI RIETI

C.A.P. 02018  
Cod. Fis.. Part. IVA 00108830571

Tel. 0746/689901 - 688515  
Fax 0746/688252

E-mail : [amministrativo@comune.poggiobustone.ri.it](mailto:amministrativo@comune.poggiobustone.ri.it)

## AVVISO PUBBLICO

Prot. N. 2569 del 25.05.2011

**Oggetto: Concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m.i..**

**Bando annualità 2010**

### SOGGETTI BENEFICIARI

L'accoglimento delle domande per ottenere la concessione del contributo in oggetto - relativi all'annualità 2010 - è subordinato all'accertamento della ricorrenza dei requisiti di seguito elencati alla data di pubblicazione del presente bando:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) Cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea se munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40 e del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) Residenza anagrafica nell'immobile e nel comune cui si riferisce l'annualità del bando di concorso;
- d) Titolarità del regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato. Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;
- e) Non avere ottenuto, per la stessa annualità indicata nel bando, l'attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
- f) Non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa (ATER);

**N.B. Qualora l'intestatario del contratto di locazione fosse deceduto possono presentare domanda i familiari facenti parte dello stesso nucleo familiare residente nell'alloggio nell'anno per cui si richiede il contributo.**

### REQUISITI MINIMI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI. LIMITI DI REDDITO

I requisiti minimi che i conduttori devono avere per beneficiare dei contributi di cui all'art. 11 della L. 431/1998 sono fissati come di seguito riportato:

- a) Concorrenti da inserire nella fascia A:  
il reddito familiare annuo relativo al 2010 che, calcolato con il metodo ISEEFsa (indicatore della situazione economica equivalente per il fondo sociale affitti) non deve essere superiore a due pensioni minime INPS pari ad € 11.985,22, rispetto al quale il canone di locazione deve avere un'incidenza superiore al 14%;
- b) Concorrenti da inserire nella fascia B:  
Il reddito familiare annuo relativo al 2010 che, calcolato con il metodo ISEEFsa (indicatore della situazione economica equivalente per il fondo sociale affitti), deve essere superiore a quello della fascia A ed inferiore a quello stabilito dalla Regione Lazio per l'assegnazione pubblica pari ad € 18.702,00, rispetto al quale il canone di locazione deve avere un'incidenza superiore al 24%, così come previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 7 giugno 1999.

L'ISEEFsa si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.lgs 130/2000 e D.P.C.M. per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.lgs 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.e.i.).

Ai fini della predetta determinazione non si applica la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del D.P.C.M. 242/2001.

La determinazione dell'ISEEfsa risulta la seguente formula:  
 $ISEEfsa = (ISEExcoeff.Nucleo + canone) / coeff. nucleo$

## CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Per l'accertamento della situazione reddituale patrimoniale, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento dovrà essere quello relativo all'anno per cui viene richiesto il rimborso.

I redditi dichiarati devono risultare dalla dichiarazione ISEE che – ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109- dovrà essere resa ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale dei richiedenti; tale dichiarazione, riferita all'intero nucleo utilizzatore dell'alloggio e completa in tutte le sue parti, dovrà essere allegata al modulo di domanda, a pena di esclusione

Il coniuge non residente può non essere considerato parte del nucleo utilizzatore dell'alloggio ed i suoi redditi non concorrono alla determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare solo nei seguenti casi obbligatoriamente documentati:

- Separazione giudiziale, sentenza di omologazione della separazione consensuale da parte del giudice, quando è stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio oppure ordinanza del Presidente del Tribunale che autorizza la diversa residenza dei coniugi;
- Esclusione di uno dei coniugi dalla podestà sui figli o adozione nei confronti dello stesso dei provvedimenti di cui all'art. 333 del c.c. per condotta pregiudizievole ai figli;
- A seguito di verificarsi di casi previsti all'art. 3 della legge 898/70 e successive modificazioni ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
- Abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.

Nel caso in cui il richiedente dichiari il reddito imponibile del proprio nucleo familiare pari a "zero" o comunque incongruo rispetto al canone di locazione, l'erogazione del contributo è possibile soltanto se alla domanda di contributo sarà allegata una autocertificazione che dichiari la fonte di sostentamento.

## CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, riferito all'anno per cui è stato richiesto il contributo;

Qualora nel corso dell'anno in cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente allega alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di locazione.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza anagrafica in un altro alloggio nello stesso comune, il contributo è erogabile tenendo conto di entrambi i contratti di locazione registrati, dei canoni riferiti ai diversi alloggi, previa verifica da parte del comune circa il mantenimento dei requisiti.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro comune, il contributo è erogabile solo in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio in cui si riferisce la domanda.

## CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Incidenza del canone di locazione sul reddito annuo ISEEfsa

INCIDENZA CANONE / REDDITO	PUNTI
Dal 14% al 20%	30
Da superiore a 20% al 25%	40
Da superiore a 25% al 30%	50
Da superiore a 30% al 35%	60
Da superiore a 35% al 40%	70
Da superiore a 40% al 45%	80
Da superiore a 45% al 50%	90
Oltre il 50%	100

Reddito annuo ISEEFsa

REDDITO 2010	PUNTI
Fino a € 5.992,61	100
Da € 5.992,61 a € 7.500,00	90
Da € 7.500,01 a € 9.500,00	80
Da € 9.500,01 a € 11.532,56	70
Da € 11.532,57 a € 13.500,00	60
Da € 13.500,01 a € 15.500,00	50
Da € 15.500,01 a € 18.702,00	40

Composizione del nucleo familiare

	PUNTI
Numero 6 ed oltre componenti	7
Numero 5 componenti	6
Numero 4 componenti	5
Numero 3 componenti	4
Numero 2 componenti	3
Numero 1 componente	2

Anzianità e invalidità

	PUNTI
Ultrasessantacinquenni	2
Invalità non inferiore al 75%	3

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DA ASSEGNARE

Il contributo da assegnare è determinato come segue:

Fascia A: canone annuo meno il 14% del reddito ISEEFsa e comunque fino ad un massimo di € 3.098,74.

Fascia B: canone annuo meno il 24% del reddito ISEEFsa e comunque fino ad un massimo di € 2.324,10

Il comune si riserva la facoltà all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione di erogare ai soggetti collocati in graduatoria una percentuale inferiore al 100% del contributo spettante, o destinare il contributo ad ambedue le fasce o soddisfare prioritariamente la fascia A, o stabilire dei criteri per l'assegnazione del contributo spettante ai beneficiari.

Il contributo non sarà comunque erogato ai beneficiari quando il suo ammontare ha un importo inferiore ad € 100,00.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, è assegnato agli eredi facenti parte dello stesso nucleo familiare residente nell'alloggio e risultanti nella domanda di contributo e nell'attestazione ISEE.

L'effettiva erogazione del contributo è subordinato all'assegnazione da parte della Regione delle risorse.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Copia attestazione ISEE riguardante il nucleo familiare riferita ai redditi percepiti nell'anno 2010.
2. Copia di un documento di identità; per i cittadini comunitari copia dell'attestazione di soggiorno e, per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea, copia della carta o del permesso di soggiorno, ovvero richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.
3. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato e mod. F23.
4. copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2010;
5. in caso di morosità, delega di pagamento al proprietario dell'immobile del contributo spettante o parte di esso fino alla concorrenza di quanto dovuto, in applicazione dell'art. 11 comma 3 della Legge 431/1998, come modificato dall'art. 7 comma 2bis della Legge 269/2004;
6. autocertificazione fonte di sostentamento, in caso di reddito "zero" o comunque incongruo rispetto al canone di locazione.

I moduli di domanda per la richiesta di contributo potranno essere ritirati presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Poggio Bustone Via Franciscana 9, oppure scaricati dal sito internet [www.comune.poggiobustone.ri.it](http://www.comune.poggiobustone.ri.it)

Le domande dovranno pervenire a mezzo posta con raccomandata A.R., farà fede del rispetto del termine il timbro postale, all'indirizzo "Comune di Poggio Bustone via Franciscana n. 9 (02018 Poggio Bustone), oppure potranno essere presentate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Poggio Bustone, **entro e non oltre il 30 giugno 2011.**

A pena di inammissibilità non sono ammesse forme diverse di spedizione né domande redatte su modelli diversi da quelli forniti dal Comune.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria.

A seguito dell'istruttoria delle domande pervenute verrà predisposta una graduatoria provvisoria, a seguito della quale è possibile la presentazione di eventuali ricorsi, debitamente motivati.

Il comune al termine della presentazione dei ricorsi, provvede alla formazione della graduatoria definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
Rag. Emilio Desideri